

Ai sensi dell'art. 55, comma 5° della legge
n° 142/90, recepito dalla L.R. n° 48/91, per
l'impegno relativo alla presente delibera, si
attesta la copertura finanziaria al cap. ____

COMUNE DI GAGGI
PROVINCIA DI MESSINA

N. 48 Reg.

Del 21.10.2009

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "Costituzione di un'agenzia di Sviluppo Locale funzionale al costituendo GAL "Peloritani: Terra dei Miti e della Bellezza S.c.a.r.l. "-bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L.) pubblicato sulla G.U.R.S. n° 25 del 29.05.2009"

L'anno **duemilanove** il giorno **ventuno** del mese di **ottobre** alle ore **17,00** e seguenti, nella Casa Comunale e nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, **in seduta ordinaria**, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI		P	A	CONSIGLIERI		P	A
FIUMARA GIUSEPPA		X		GULLOTTA GILDA		X	
GENOVESI MARIA		X		FERRARA SANTO			X
BONACCORSO SALVATORE		X		INGINO ANGELO			X
CUNDARI PAOLO		X		MONTE GIUSEPPE			X
BRUNO VINCENZO		X		SANTORO FILIPPO			X
MOBILIA MARCO		X		VACCARO AGOSTINO			X
Assegnati n° 12	In carica n° 12			Assenti n°05	Presenti n° 07		

Risultato legale, si sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 06.03.1986 n°9, il numero degli intervenuti, Assume la presidenza il Sig. **Bonaccorso Salvatore** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**. Partecipa il Segretario Comunale **dott.ssa Cundari Antonia**
Ai sensi dell'art. 184 - ultimo comma - dell'O.A.EE.LL.vengono designati scrutatori i Consiglieri:

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n° 142, recepito dalla L.R. n° 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere **-----FAVOREVOLE-----**
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere **-----FAVOREVOLE-----**

COMUNE di GAGGI
PROVINCIA di MESSINA



www.comunedigaggi.it

sindaco@comune.gaggi.me.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: Sindaco
UFFICIO ISTRUTTORE: Area Tecnica

Oggetto:	Costituzione di un'agenzia di Sviluppo Locale funzionale al costituendo G.A.L. "Peloritani: Terra dei Miti e della bellezza S.c.a.r.l." – Bando per la selezione dei gruppi di Azione Locale (G.A.L.) e dei piani di Sviluppo Locale (P.S.L.), pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 29/05/2009" - Approvazione statuto.
-----------------	---

IL SINDACO

Visto il bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) e dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L.) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 29/05/2009;

Vista la deliberazione di G.M. n. 64 del 17/07/2009 con la quale è stata formalizzata l'adesione del Comune di Gaggi al costituendo G.A.L. "**Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza**";

Visto il protocollo di intesa sottoscritto dal partenariato pubblico/privato in data 10/8/2009;

Visto l'allegato "Modulo di candidatura del partenariato" all. 5 del bando, contenente l'idea progettuale del futuro Piano di Sviluppo Locale che dovrà essere presentato entro il 9/11/2009 all'Assessorato Regionale Agricoltura;

Visto lo schema di statuto, approvato dal Consiglio Comunale in data odierna, relativo alla società a prevalente capitale pubblico consortile a responsabilità limitata denominata "**Peloritani, Terre dei miti e della bellezza s.c.a.r.l.**";

Considerato che il G.A.L. ha come obiettivo lo sviluppo integrato del territorio avvalendosi delle risorse destinate dal programma Leader che ha lo scopo di favorire la vitalità dei territori rurali d'Europa;



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA: 01241900834



COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

Considerato inoltre che il G.A.L. opera attraverso progetti di sviluppo costruiti e condivisi con i diversi attori pubblici e privati, muovendo dall'analisi delle problematiche del territorio e dalle opportunità di sviluppo;

Ritenuto opportuno che il G.A.L. sia sostenuto da una apposita Agenzia di sviluppo locale che assuma la forma di società interamente pubblica a responsabilità limitata e che possa dare risposte più celeri ai cittadini ed al mondo imprenditoriale del territorio;

Ritenuto che tale Agenzia possa, quale soggetto strumentale della società a prevalente capitale pubblico consortile a responsabilità limitata denominata "**Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l.**", nell'ambito dei progetti di sviluppo, contribuire alla realizzazione di iniziative a valenza collettiva e sostenere gli investimenti delle singole aziende oltre che impegnarsi per lo svolgimento comune, in maniera integrata e coordinata, di servizi pubblici funzionali agli Enti locali e relativi al soddisfacimento di bisogni di carattere non industriale o commerciale, secondo quanto stabilito dalla già citata società "**Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l.**";

Ritenuto, altresì, che tale Agenzia debba essere espressione della collaborazione intercomunale di pubbliche amministrazioni, portatrici di interessi omogenei, per la produzione di servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico civile delle comunità locali, ed ha come obiettivo la gestione efficiente, efficace ed economica delle stesse attività;

Ritenuto, ancora, che l'attività caratteristica dell'Agenzia debba essere svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei propri soci;

Ritenuto, infine, di approvare uno schema di statuto dell'Agenzia di sviluppo locale che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che il capitale sociale è rappresentato da 120 azioni dal valore nominale di € 1.000,00 cadauna;

Visto l'art. 113 bis del D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 3 comma 26 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.;

Visto il P.S.R. F.E.A.S.R. 2007-2013;

Viste le previsioni degli assi III e IV del P.S.R. in ordine alla gestione ed al partenariato richiesto per l'attuazione degli assi medesimi;

Visto il bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 del 29/5/2009;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703
COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834


COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA

PROPONE

La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) **Costituire**, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 267/2000, un soggetto strumentale della società a prevalente capitale pubblico consortile a responsabilità limitata denominata "**Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l.**", composta principalmente dagli Enti Locali territoriali e da altri organismi di diritto pubblico facenti parte della già citata società "Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a.r.l.", la cui denominazione è "**PELORITANI s.p.a.**";
- 2) **Approvare** lo schema di statuto sociale allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e che prevede, tra l'altro, la suddivisione del capitale sociale in 120 azioni dal valore nominale di € 1.000,00 cadaune;
- 3) **Autorizzare** il legale rappresentante dell'ente o suo delegato a sottoscrivere n. 1 azione del capitale sociale dal valore nominale di € 1.000,00;
- 4) **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo stante la necessità di procedere a tutti gli adempimenti consequenziali entro il termine del 9/11/2009.

Gaggi, lì 15/10/2009

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Arch. Carlo Paglierani)



Il Sindaco
(Francesco Tadduni)



VIA REGINA MARGHERITA, 84/A
TELEFONO: 0942.47160 - 630013
FAX: 0942.47703

COD.FISC. 87000110830
PARTITA IVA : 01241900834

COMUNE DEL
Parco Fluviale dell'ALCANTARA



STATUTO

“PELORITANI Spa.”

ART. 1

(Denominazione Sociale)

E' costituita, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 267/2000, una Società per Azioni denominata **“PELORITANI Spa”**.

La Società assume la qualifica di “organismo di diritto pubblico” ai sensi dell’articolo 3 comma 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

La società è soggetto strumentale della società a prevalente capitale pubblico consortile a responsabilità limitata denominata “Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a. r.l.”, meglio individuata nell’ art. 5 del presente statuto. La società “Peloritani Spa” è composta principalmente dagli Enti Locali territoriali e da altri organismi di diritto pubblico facenti parte della già citata società "Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a. r.l.”, per lo svolgimento comune, in maniera integrata e coordinata, di servizi pubblici funzionali agli Enti locali e relativi al soddisfacimento di bisogni di carattere non industriale o commerciale.

La Società può, eccezionalmente, anche essere partecipata da altri Enti Locali o organismi di diritto pubblico di uno o più stati membri dell’Unione Europea.

La società è espressione della collaborazione intercomunale di pubbliche amministrazioni, portatrici di interessi omogenei, per la produzione di servizi ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico civile delle comunità locali, ed ha come obiettivo la gestione efficiente, efficace ed economica delle stesse attività.

L’attività caratteristica della società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei propri soci.

ART. 2

(Sede)

La società ha sede legale ed amministrativa nel Comune di Fiumedinisi (ME) presso il Palazzo Municipale sito in Via Umberto I n. 43 CAP 98022.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, uffici secondari, succursali ed agenzie sia in Italia che all’estero.

ART. 3

(Durata)

La Società ha durata sociale sino al 31 dicembre 2030, salvo proroghe da deliberarsi nelle forme di legge.

ART. 4

(Oggetto)

La società ha per oggetto la prestazione di servizi di supporto ed assistenza tecnica a favore della predetta società denominata "Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a. r.l.”, e dei comuni, in forma singola e/o associata, che sottoscriveranno il capi-

tale sociale qualunque sia il numero delle azioni sottoscritto.

La società si propone:

- a) l'elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali da attuare, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico amministrativa di piani e progetti integrati, anche con le seguenti modalità:
 - 1) valorizzazione e commercializzazione dei prodotti locali;
 - 2) valorizzazione delle risorse naturali e culturali, compresa la valorizzazione dei siti di importanza comunitaria (siti SIC);
 - 3) utilizzazione dei nuovi Know How e di nuove tecnologie per aumentare la competitività dei prodotti e dei servizi dei territori dei Comuni consorziati della Società;
 - 4) orientamento, formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
 - 5) promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali;
 - 6) sostegno alle piccole e medie imprese, all'artigianato ed ai prodotti zoonali;
 - 7) prestare consulenza ed assistenza alle imprese, studiare piani finanziari, effettuare ricerche di mercato, studiare aspetti tecnici ed economici di ciascuna iniziativa;
 - 8) orientare ed assistere le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari, anche fornendo servizi di assistenza per le relative istruttorie;
 - 9) erogare alle imprese finanziamenti anche infruttiferi o a tasso agevolato, nonché distribuire contributi a fondo perduto, provenienti anche da normative di incentivazione e sostegno comunitarie;
 - 10) stipulare, in qualità di intermediario professionale, apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario, per la gestione - a titolo esemplificativo - di accordi, convenzioni per sovvenzioni globali o analoghi strumenti, destinati a cofinanziare iniziative produttive nell'area e a fornire servizi reali alle imprese, svolgendo in tal caso anche attività di informazione e pubblicità;
 - 11) stipulare contratti comunque finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive;
 - 12) organizzare e disciplinare la partecipazione delle imprese aderenti e comunque presenti sul territorio a mostre, fiere e mercati, anche permanenti, sia all'estero sia in Italia, fornendo ogni assistenza necessaria;
 - 13) promuovere convegni, dibattiti, incontri pubblici per la discussione, l'approfondimento nonché per la migliore e più diffusa conoscenza della strategia di sviluppo della zona di competenza e delle singole proposte e dei progetti di maggiore interesse per la collettività avvalendosi dell'ausilio dei mezzi di informazione;
 - 14) agevolare i processi decisionali delle pubbliche amministrazioni;
 - 15) valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agro alimentari tipici locali;
 - 16) valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale;
 - 17) valorizzazione del patrimonio immateriale dell'area dei comuni consorziati, e delle connesse tradizioni popolari e degli antichi mestieri;
 - 18) potenziamento dei servizi alle famiglie ed alle imprese;

- 19) consulenze e ricerche in campo socio – economico, territoriale ed ambientale;
 - 20) nascita di nuovi prodotti, processi e servizi che includono specificità locali, nonché di nuovi metodi atti ad interconnettere le risorse naturali, umane e/o finanziarie del territorio dei comuni consorziati;
 - 21) accesso a nuovi mercati od a nuove forme di commercializzazione;
 - 22) servizi agli Enti Locali;
 - 23) redazione e realizzazione di studi, piani e progetti di fattibilità;
 - 24) organizzare attività turistiche, sportive e per il tempo libero in genere; acquisire, costruire, gestire impianti turistico-alberghieri, agrituristici, sportivi e ricreativi;
 - 25) ricerca, promozione e gestione delle risorse finanziarie aggiuntive destinate allo sviluppo economico, sociale, culturale e territoriale dell'area;
 - 26) realizzare azioni che contribuiscano alla creazione di nuovi posti di lavoro e/o alla stabilizzazione dei posti di lavoro esistenti;
 - 27) promuovere azioni volte a garantire il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.
- b) la promozione dello sviluppo economico sostenibile del territorio della Regione Sicilia nonché, più specificamente, del territorio di uno o degli Enti Locali aderenti, purché su richiesta di questi;
 - c) la progettazione, la costruzione e l'esercizio di opere, infrastrutture e impianti pubblici, di rilievo comprensoriale, intercomprensoriale e interprovinciale, e più specificamente, relativi al territorio di uno o più degli Enti Locali aderenti, purché su richiesta di questi;
 - d) la progettazione, la costruzione e l'esercizio di opere, infrastrutture e impianti pubblici, di rilievo comunale, purché su esplicita richiesta formulata per iscritto da uno o più Enti Locali soci;
 - e) a norma del combinato disposto del punto a) dell'art. 2 e dell'art. 14 della legge n. 109/1994, coordinata con le norme recate dall'art. 1 della legge regionale n. 20/2007 e con le vigenti leggi regionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia (art. 2, legge regionale n. 7/2002 e art. 1, legge regionale n. 7/2003) la società per la realizzazione dei lavori indicati ai superiori punti da a) e b) e di singolo importo superiore a 100.000 euro predisporre e approva un Programma Triennale e i suoi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso;
 - f) a norma del combinato disposto dell'art. 33 e delle definizioni di cui all'art. 3, punti 25, 26 e 34 del Codice dei Contratti, Dlgs 163/06 e s.m.i., la società quale Centrale di Committenza acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, e/o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
 - g) la progettazione e gestione in favore dei soci di Sportelli unici per le attività produttive comprensoriali, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici e georeferenziati;
 - h) l'attività editoriale e giornalistica, ad esclusione dei quotidiani, a favore degli Enti Locali, anche su supporti elettronici, magnetici, telematici e via internet, comprensiva, a titolo esemplificativo, di redazione, stampa, diffu-

sione, commercializzazione, vendita, distribuzione e quant'altro connesso e collegato;

- i) la promozione culturale e artistica;
- j) lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra, comprese programmazione e promozione, studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica;
- k) l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di progetti sui temi della innovazione, della qualità e della certificazione anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo per la competitività delle Piccole e Medie imprese locali;
- l) nella filiera del capitale umano ed in particolare per il mercato del lavoro, per il sistema formativo e l'università, la progettazione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione per figure professionali specializzate nella consulenza alle imprese, nei processi di innovazione e di qualificazione di prodotti/servizi alle pubbliche amministrazioni;
- m) la realizzazione di studi, ricerche ed analisi a supporto delle precedenti azioni anche attraverso la realizzazione e gestione di banche dati sulle imprese, sulle loro caratteristiche ed esigenze;
- n) la promozione di progetti di ricerca in ambito europeo e internazionale anche in collaborazione con istituzioni e organizzazioni pubbliche o private di altri paesi;
- o) lo svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria, industriale, commerciale, finanziaria e terziaria, comunque connessa e complementare a quelle sopra indicate, e di ogni operazione che risulterà necessaria o utile per il conseguimento degli scopi sociali, con eccezione della raccolta del risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate agli intermediari finanziari. La società potrà svolgere la propria attività esclusivamente per gli enti previsti dall'art. 1 del presente statuto, e, comunque, nel rispetto della normativa applicabile ai singoli settori di attività.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società potrà esercitare tutte le attività di cui sopra in via diretta o promuovendo la costituzione di società, comunioni, consorzi di diritto privato ed altre forme associative, ivi comprese le società costituite ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, perseguenti gli stessi fini o aventi per oggetto attività strumentali o complementari a quelle indicate nel presente articolo, nel rispetto della vigente legislazione in materia e di quanto indicato dal presente statuto. La società potrà, infine, prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi.

ART. 5 **(Soci)**

Alla Società possono partecipare esclusivamente enti pubblici territoriali locali e organismi di diritto pubblico, sia in forma singola che associata, che siano già socie della società denominata "Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a. r.l.", a sua volta costituita per la realizzazione di un Gruppo di Azione Locale (G.A.L.), ai sensi del Bando di Selezione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L) emanato dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste della Regione Siciliana e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana (G.U.R.S.) n. 25 del 29/05/2009 (rettificato in data 17/07/2009 – GURS n. 33 del 17/07/2009), già esitata positivamente ed utilmente collocata al settimo posto della "Graduatoria della Prima Fase - Candidatura dei partenariati" alla posizione n.7 protocollo 73616. Per so-

stenere il raggiungimento dello scopo sociale, eccezionalmente, a seguito di delibera dell'Assemblea dei soci, possono diventare soci anche enti pubblici territoriali locali e organismi di diritto pubblico che non siano già socie della società denominata "Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a. r.l.".

La quota di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società; possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.

ART. 6

(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 120.000,00 (euro centoventimila) suddiviso in 120 azioni del valore nominale di Euro 1000,00 (euro mille) cadauna. L'azione costituisce l'unità minima di adesione alla società ed è indivisibile.
2. Gli eventuali versamenti effettuati dai soci in conto futuro aumento di capitale sono infruttiferi e non comportano obblighi di restituzione per la società, salvo apposita deliberazione assembleare. Nel caso in cui quanto versato dai soci sia effettuato a titolo di mutuo o finanziamento per necessità gestionali, sarà riconosciuto un tasso di interesse non inferiore al tasso legale, da determinarsi a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 7

(Variazioni del capitale sociale)

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia e fatta salva in ogni caso la condizione di cui all'art. 5 del presente statuto.
2. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione dell'aumento di capitale sociale. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 Cod. Civ. è fissato in mesi sei.
3. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di crediti e di beni in natura.

ART. 8

(Azioni)

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

ART. 9

(Trasferimenti e prelazione)

1. Le azioni di proprietà dei Comuni, di organismi di diritto pubblico e quelle di proprietà delle società costituite dai Comuni a norma degli artt. 113 bis del d.lgs. n. 267 del 2000 possono essere direttamente cedute, in deroga ai commi successivi, a società, partecipate dai Comuni medesimi, a capitale interamente pubblico locale ed incedibi-

le, costituite in base a norme di legge o dello statuto comunale per l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite.

2. Qualora un socio, fuori dai casi di cui al comma precedente, intenda trasferire in tutto o in parte le proprie azioni, ovvero, qualora un socio intenda trasferire in tutto o in parte i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, esso dovrà previamente, con raccomandata A.R., da inviare al Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto - da individuarsi nel rispetto di quanto previsto all'art. 5 dello statuto - e le condizioni di vendita. Il Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 giorni dal ricevimento.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 40 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata A.R. indirizzata al Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

5. Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno liberamente alienabili, fatto salvo quanto disposto al successivo comma.

6. In caso di trasferimento di azioni o diritti di opzione in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali.

7. Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle azioni, né costituire pegni o usufrutti sulle azioni e comunque le azioni dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle azioni medesime.

ART. 10 (Obbligazioni)

1. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie, ai sensi dell'art. 2410 Cod. Civ., con deliberazione dell'Assemblea Generale convocata in via straordinaria.

ART. 11 (Organi della Società)

Sono organi della Società:

- 1) L'Assemblea Generale dei soci;
- 2) Consiglio di amministrazione;
- 3) Il Collegio Sindacale.

ART. 12 (Assemblea generale dei soci)

1. L'Assemblea Generale è costituita da tutti gli azionisti, rappresenta l'universalità dei

soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle Società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

ART. 13

(Convocazione delle Assemblee)

1. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dall'organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

2. In occasione di ogni convocazione, l'Organo amministrativo provvede ad inviare ai soci a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo a garantire la prova dell'avvenuto invio, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ai recapiti indicati nel libro dei soci in relazione alla tipologia di comunicazione prescelta, contenente il giorno, l'ora, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

3. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di quello di controllo.

ART. 14

(Assemblea Ordinaria)

1. L'Assemblea Generale, convocata in via ordinaria:

- a. approva i bilanci;
- b. nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli altri amministratori, i sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, ai sensi della vigente normativa, se previsto;
- c. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- d. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e. autorizza il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento degli atti indicati al successivo art. 19, nei modi ivi previsti;
- f. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea.

2. L'Assemblea Generale ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno nei termini previsti dall'art. 2364 Cod. Civ., comma 3. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare..

3. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza semplice.

4. Per la nomina del Presidente e degli amministratori, l'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale. In seconda convocazione si applicano le disposizioni tassative previste dall'art. 2369 comma 4 del Cod.Civ.

ART. 15

(Assemblea straordinaria)

1. L'Assemblea Generale è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sull'emissione delle obbligazioni, sullo scioglimento della Società, sulla nomina e i poteri dei liquidatori, e su quant'altro previsto dalla legge. Essa delibera in prima convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 75% del capitale sociale ed in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 51% del capitale sociale.

ART.16

(Funzionamento dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da suo delegato, o in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nomina, tra i presenti, un segretario, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.
2. E' compito del Presidente del Consiglio di Amministrazione o da suo delegato, constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.
3. Le votazioni nelle Assemblee sia ordinarie che straordinarie si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17

(Consiglio di Amministrazione)

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea Generale, composto da un numero di amministratori non superiore a 5, incluso il Presidente.
2. Gli amministratori, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, possono essere anche non soci scelti fra coloro che hanno una adeguata competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni svolte presso Enti Regionali, aziende pubbliche o private, comunque a carattere sovra-comunale e comprensoriale.
3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
4. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere nel proprio seno un vicepresidente.

ART. 18

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.
2. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti.
3. La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica o in qualunque altro modo che sia idoneo a garantire la prova dell'avvenuto invio e deve pervenire almeno due giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza deve pervenire almeno un giorno prima.

ART. 19

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio di Amministrazione approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il Presidente trasmette a tutti i soci.

ART. 20

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza. Può ricoprire anche la carica di Amministratore delegato.
3. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere a ciò delegato; se non è stata conferita delega lo sostituisce il consigliere più anziano.

ART. 21

(Relazione previsionale ed autorizzazioni dell'Assemblea)

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro il 30 novembre di ciascun anno, predispose ed invia ai soci una relazione previsionale relativa all'attività della Società contenente la definizione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della Società stessa.
2. L'Assemblea dei Soci, nella riunione da tenersi entro il 31 dicembre dello stesso anno, autorizza ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ., il Presidente del Consiglio di Amministrazione a compiere le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.
3. I soci, ove ritengano che il Presidente del Consiglio di Amministrazione abbia ommesso o comunque ritardi il compimento delle operazioni autorizzate, possono ri-

chiedere ai sensi dell'art. 2367 Cod. Civ. l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adottati i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in apposita sezione della relazione prevista dall'art. 2428 Cod.Civ., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella relazione previsionale, motivando, in particolare, gli eventuali scostamenti verificatisi rispetto alla spesa preventivata.

5. Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ., con le modalità indicate nel presente articolo e con le maggioranze ordinarie previste all'art. 14 dello statuto, i seguenti atti di competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) costituzione di nuove società;
- b) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda, per un valore unitario superiore all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci;
- c) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie, per importi superiori, per ogni operazione, all'importo stabilito dall'Assemblea dei soci;
- d) indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei beni e dei servizi.

7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione che intenda discostarsi in modo sostanziale dal contenuto delle autorizzazioni ottenute o effettuare rilevanti operazioni per cui non ha ottenuto l'autorizzazione richiesta, adotta, disponendo preventivamente e idoneamente informativa al Presidente del Coordinamento dei Soci Pubblici, di cui all'art. 27 dello statuto, apposita motivata deliberazione e la trasmette senza indugio ai soci.

ART. 22

(Amministratori delegati, Direttori e Procuratori)

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, a uno o più dei suoi membri o ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni suoi membri, determinandone i poteri, i limiti e le remunerazioni.

2. Potrà nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, direttori, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

3. All'Amministratore delegato e/o agli amministratori delegati, ai direttori e procuratori speciali spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

ART. 23

(Collegio Sindacale)

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea Generale dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili limitatamente per i tre successivi esercizi.

ART. 24

(Controllo contabile)

1. Il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione.

2. Il controllo contabile può essere esercitato dal collegio sindacale a condizione che

sia integralmente costituito da revisori contabili, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. L'incarico del controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione, è conferito, sentito il collegio sindacale, dall'Assemblea dei soci la quale determinerà il corrispettivo.

ART. 25 (Bilancio)

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, e dalla nota integrativa, correlandolo con la relazione sulla gestione.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere approvato dalla Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Qualora ricorra una delle condizioni previste all'art. 2364 comma 2° Cod. Civ., il bilancio di cui sopra potrà essere approvato dall'Assemblea entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso, il Presidente del Consiglio di Amministrazione segnala le ragioni del termine dilatorio nella relazione sulla gestione.

ART. 26 (Ripartizione degli utili)

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dalla Società e a decorrere dal giorno che viene annualmente fissato dalla stessa.
3. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

ART. 27 (Controllo dei soci)

1. I soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nelle seguenti forme e modalità:
 - a) mediante la maggioranza qualificata prevista nel presente statuto per l'assemblea ordinaria dei soci dall'art. 14, 5° comma;
 - b) mediante le autorizzazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di competenza del Consiglio di Amministrazione previste nel presente statuto all'art. 21;
 - c) a mezzo dell'organismo denominato "Coordinamento dei Soci Pubblici", il quale rappresenta la sede di informazione, consultazione e discussione fra i soci e tra la Società ed i soci, e di controllo dei soci sulla Società, circa l'andamento generale dell'amministrazione della Società stessa, di disamina preventiva e di formulazione di pareri preliminari sulle deliberazioni, sugli atti e sugli argomenti di competenza dell'Assemblea generale dei soci nonché di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti programmatici approvati o autorizzati dall'Assemblea medesima;
 - d) Il Coordinamento dei soci Pubblici è presieduto dal Presidente della già citata so-

cietà “Peloritani, Terre dei Miti e della Bellezza s.c.a. r.l.”
e) mediante l’esame della relazione semestrale di cui all’articolo 20.

ART. 28
(Scioglimento)

Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed, eventualmente, alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri e i compensi.

ART. 29
(Foro Competente)

L'Autorità Giudiziaria della sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere delle contestazioni che potessero insorgere fra la Società e i suoi componenti ed in genere riferibili alla vita sociale.

ART. 30
(Clausola compromissoria)

Tutte le controversie relative a diritti disponibili che potessero insorgere tra la Società ed i soci, gli Amministratori ed i soci, ivi comprese le controversie aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari, nonché tutte le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci ovvero nei loro confronti, saranno decise da un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Messina, il quale deciderà secondo diritto, con applicazione delle disposizioni di cui alla vigente normativa di diritto societario e processuale in materia di arbitrato rituale.

ART. 31
(Disposizioni generali)

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

Presenti n° 07 Consiglieri.

IL PRESIDENTE

Con il consenso del Consiglio, dà per letta la proposta e propone di procedere a votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Acquisito il parere favorevole reso sulla stessa dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, nonché il parere favorevole reso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile ;

Acquisite le dichiarazioni di voto favorevoli del Capogruppo di maggioranza Mobilia e del Consigliere indipendente Fiumara;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:” **Costituzione di un’agenzia di Sviluppo Locale funzionale al costituendo GAL “Peloritani: Terra dei Miti e della Bellezza S.c.a.r.l. “-bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (P.S.L.) pubblicato sulla G.U.R.S. n° 25 del 29.05.2009”** , che allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE

Propone di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo per le motivazioni di cui in proposta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Consigliere Fiumara intende proporre ai Consiglieri che, avendo questa Amministrazione iniziato con un bellissimo progetto avviato, sul campo, a Cavallaro, prendano iniziative di questo genere anche per altri punti, per dare l'esempio ai cittadini su come si può rispettare questo paese.

Il Presidente fa presente che i punti 11, 12 e 13 iscritti all'ordine del giorno, non vengono trattati per violazione dell'art. 18, comma 5, del regolamento sui lavori consiliari, per cui verrà convocato il Consiglio per altra seduta.

Alle ore 19,25 chiude la seduta.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Presidente

__ F.to BONACCORSO SALVATORE __

Il Consigliere Anziano
__ F.to CUNDARI PAOLO __

Il Segretario Comunale
__ F.to CUNDARI DOTT.SSA ANTONIA __

E' copia conforme per uso
amministrativo

Li 23.10.2009



Il Resp.le dell'Area Amm.va
__ Cutrufello dott.ssa Concetta __

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale
dal 24.10.2009 al 07.11.2009 con il n. _____

IL MESSO

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n°17/2004,

è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 24.10.2009 per rimanervi 15 giorni consecutivi.
 sarà

Li _____

Il Segretario Comunale
__ Cundari dott.ssa Antonia __

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 21.10.2009

- essendo decorsi dieci giorni consecutivi dall'inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91).
 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91).

Li 21.10.2009

Il Segretario Comunale
__ F.to Cundari dott.ssa Antonina

E' copia conforme all'originale, li _____

Il Resp.le dell'Area Amministrativa
__ Dott.ssa Cutrufello Concetta __

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione

all'ufficio _____

all'ufficio _____

Li _____

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria